



COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del _____

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	Oggetto del regolamento	
Art. 2	Presupposto	
Art. 3	Definizione di rifiuto	
Art. 4	Soggetti passivi	
Art. 5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	
Art. 7	Esclusione dall'obbligo di conferimento	
Art. 8	Determinazione della superficie tassabile	
Art. 9	Produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblicoeservizio – riduzioni superficiali	
Art. 10	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	
Art. 11	Istituzioni scolastiche statali	
Art. 12	Piano finanziario e determinazione della tariffa del tributo	
Art. 13	Copertura dei costi del servizio rifiuti	
Art. 14	Piano finanziario	
Art. 15	Articolazione delle tariffe del tributo	
Art. 16	Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 17	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
Art. 18	Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 19	Obbligazione tributaria	
Art. 20	Mancato svolgimento del servizio	
Art. 21	Zone non servite	
Art. 22	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	
Art. 23	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	
Art. 24	Autocompostaggio	
Art. 25	Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	
Art. 26	Altre riduzione ed esenzioni	
Art. 26 bis	Agevolazioni Covid-19 utenze non domestiche	
Art. 26 ter	Agevolazioni Covid-19 utenze domestiche	
Art. 26-quater	Agevolazioni Covid-19 a riduzione dei costi del Piano economico finanziario 2021	
Art. 27	Cumulo di riduzioni	
Art. 28	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	
Art. 29	Tributo giornaliero	

Art. 30	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 31	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	
Art. 32	<i>Riscossione</i>	
Art. 33	<i>Rimborsi</i>	

Art.34	<i>Compensazioni</i>	
Art. 35	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 36	<i>Verifiche e ispezioni</i>	
Art.37	<i>Accertamento</i>	
Art. 38	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 39	<i>Importi minimi</i>	
Art. 40	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 41	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 42	<i>Dichiarazione sostitutiva</i>	
Art. 43	<i>Diritto di accesso agli atti</i>	
Art.44	<i>Diritto di interpello</i>	
Art.45	<i>Norma di rinvio</i>	
Art.46	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Titolo disciplina la Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'art.1, commi dal 641 al 666 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni ex D. Lgs n. 116/2020.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si intendono per:

- a) locali, i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

A tale scopo si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.) o di arredamento.

Anche la presenza di uno solo dei suddetti elementi è indice di predisposizione all'utilizzo.

Per gli accessori all'abitazione (garages, cantine, soffitte ecc.) si prescinde dai suddetti elementi purché sia stata rilasciata l'autorizzazione di agibilità.

Per i locali ad utilizzo non domestico, si considerano predisposti all'uso quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, ad eccezione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, definite non "operative";

- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- solai, sottotetti e mansarde non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centrali termiche, silos, vano ascensori e locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a mt. 1,50.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.9, comma 3 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali, diversi da quelli ad uso domestico, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), privi di arredamento, impianti, attrezzature e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, posti di ristoro, gradinate e simili, che restano invece soggette al tributo;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

2. Non sono inoltre soggette al tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia riscontrato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Per tali fattispecie si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES o della TARSU.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1,

comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo una volta, per la proiezione orizzontale al suolo. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero, in mancanza dei documenti precedenti, da misurazione diretta richiesta dal contribuente ed effettuata da un tecnico comunale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
6. Nella determinazione della predetta superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tassazione:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente,

applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori analisi mediche, ambulatori medici, veterinari, dentistici e di medicina generale	30%
Falegnamerie, officine di carpenterie metalliche	40%
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, carrozzeria, elettrauto, gommista	40%
Tipografie	20%
Laboratori di pelletteria, confezioni abbigliamento	20%

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Sono esclusi dall'applicazione della percentuale di abbattimento i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove palesemente non si producono detti rifiuti.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;
 - b) allegare la planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascuno di essi, del tipo di rifiuti speciali prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti possibilmente per codice CER;
 - c) comunicare entro il *mese di febbraio* dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti possibilmente per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copie fatture, ecc.).
7. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

ART. 10 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata

secondo le modalità dei commi seguenti.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza (sia sulla quota fissa che su quella variabile), è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare - con esclusione dei rifiuti riciclati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico - e la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno o, se il dato non è disponibile, la quantità presunta calcolata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.
3. La misura di tali riduzioni è rapportata alle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:

Percentuali di rifiuti urbani avviati al recupero:

Fino al 10%	nessuna riduzione
Dal 10% al 50%	riduzione del 15%
Oltre il 50%	riduzione del 30%

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il *28 febbraio* dell'anno successivo, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, i contratti e le fatture o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12 – PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario di cui al successivo art. 13.

3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Commento: La stesura dell'articolo prevede l'adesione oltre alle norme statali che disciplinano il piano finanziario anche ai principi dettati dall'ARERA che svolge il suo compito in virtù della delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della legge 205/2017.

ART. 14 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota *fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota *variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per le abitazioni a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti o sfitte, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in n.3 unità, salvo un numero inferiore indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 31 o autodichiarato ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 dal contribuente.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore, rispettando il limite massimo stabilito in tre unità, emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie sarà determinato applicando la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art.31.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della tariffa.

ART. 21 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Essendo attivato il servizio "porta a porta" si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale di igiene urbana.

ART. 22 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia sulla quota fissa che su quella variabile) è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comuneriduzione del 20%
 - b. abitazioni occupate da soggetti che, nella condizione di cui alla lettera a), risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.....riduzione del 30%;
 - c. fabbricati rurali *ad uso abitativo*, occupati dal soggetto che svolge attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C. in possesso di partita iva e iscrizione alla CCIAA nella sezione speciale riduzione del 20%.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti cessano di operare dall'anno successivo a quello in cui cessano le condizioni di fruizione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall' Italia.

**ART. 23 - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE
DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art.4, comma 2, del D.P.R. n.158/1999, attraverso l'abbattimento della quota di costi (fissi e variabili) complessivamente imputati a tali utenze in misura proporzionale all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente:

% aumento raccolta differenziata	% diminuzione attribuzione costi fissi e variabili
Dall'1% al 5%	0,3%
Dal 5,01% all'8%	0,5%
Oltre l'8%	0,8%

ART. 24 – AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Per le utenze *domestiche* situate nelle “*aree vaste*” per le quali non è previsto il rispettivo servizio “porta a porta”, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del *15% della tariffa* (sia sulla quota fissa che variabile) del tributo.
2. Al fine di incentivare la prassi dell'autocompostaggio di rifiuti organici, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ed in linea con quanto stabilito dall'art.8 del Regolamento comunale per la gestione dell'autocompostaggio, per le utenze, non rientranti nel precedente comma 1, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante auto compostaggio, è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo (sia sulla quota fissa che variabile), da applicare ai soggetti che abbiano presentato apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato l'autocompostaggio per l'anno successivo in modo continuativo, e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'albo compostatori. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni.
3. Con le stesse modalità cessa la riduzione tariffaria, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la rinuncia o cessazione dello svolgimento dell'attività di autocompostaggio.
4. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, ai sensi del Regolamento comunale per la gestione dell'autocompostaggio, al fine di accertare la reale pratica di autocompostaggio. In caso di constatazione di non conformità della pratica o di impossibilità di effettuazione di tale verifica, si provvederà alla revoca della riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui avviene la

constatazione.

**ART. 25 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, possesso o detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti cessano di operare dall'anno successivo a quello in cui cessano le condizioni di fruizione.

ART. 26 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, alle utenze non domestiche relative ad attività ricettive destinate ad accoglienza turistica con superficie calpestabile superiore a mq.900 è applicata una riduzione del 40% sulla tariffa (sia sulla quota fissa che su quella variabile) relativamente alla superficie eccedente i suddetti 900 mq.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, è prevista una riduzione del 50% della tariffa (sia sulla quota fissa che su quella variabile) per le utenze domestiche al cui interno sia presente un soggetto, residente, in situazione di handicap riconosciuto dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, in condizioni di gravità, con carattere di permanenza. L'agevolazione è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica di appartenenza. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo periodo del presente comma risultano da certificazione rilasciata dalle competenti autorità e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, sono esenti dal tributo:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
 - c) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

- d) i locali condotti da Associazioni che perseguono scopi altamente umanitari senza fini di lucro e per i cui servizi non sia previsto il pagamento di rette o corrispettivi, quali: AVIS - AIDO - CRI - Lotta tumori;
 - e) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Il costo delle suddette riduzioni è inserito nel Piano finanziario.

***ART. 26 BIS – AGEVOLAZIONI COVID-19 PER UTENZE
NON DOMESTICHE***

1. In considerazione della crisi pandemica da Covid-19, limitatamente all'anno 2021, si prevede un'agevolazione straordinaria in favore delle utenze non domestiche che ne hanno subito negativamente le conseguenze. I criteri saranno successivamente dettagliati dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei seguenti principi:
- a. - agevolare utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura delle attività a seguito dell'emanazione di provvedimenti disposti da autorità pubbliche (statali e non);
 - b. - agevolare utenze non domestiche che hanno registrato un calo di fatturato nel 2021 rispetto allo stesso periodo nel 2020 (arco temporale di confronto da stabilirsi con successivo atto di Giunta). Le agevolazioni di che trattasi saranno concesse nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sono cumulative con altre riduzioni/agevolazioni.

***ART. 26 TER – AGEVOLAZIONI COVID-19 PER
UTENZE DOMESTICHE***

1. Limitatamente all'anno 2021 si prevede un'agevolazione straordinaria in favore delle utenze domestiche utile a fronteggiare gli effetti negativi dalle stesse subite a seguito della pandemia Covid-19. Il bando ed i criteri saranno stabiliti con successivi atti dalla Giunta Comunale, nel rispetto del principio di proporzionalità e del sostegno alle categorie più duramente colpite. Le agevolazioni di che trattasi saranno concesse nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sono cumulative con altre riduzioni/agevolazioni.

***ART. 26 QUATER – AGEVOLAZIONI COVID-19 A
RIDUZIONE DEI COSTI DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO 2021***

1. E' autorizzato l'impiego, limitatamente all'annualità 2021, della quota residua del fondo funzioni fondamentali anno 2020 di cui all' art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 ed all'art. 39 del D.L. n. 104 del 2020 vincolato ad agevolazioni TARI per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 2020.

ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In ogni caso il totale delle riduzioni non può superare l'80% della tariffa.

ART. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 21 a 25 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 50%.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. La misura del tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della Provincia, come previsto dall'art.38/bis, comma 1, del D.L. 26/10/2019, n.124, convertito, con modificazione, dalla Legge 19/12/2019, n.157.
3. Il riversamento del tributo provinciale è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 31 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'utilizzatore a qualsiasi titolo nel caso di non residenti.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 28 FEBBRAIO dell'anno successivo a quello dell'inizio del possesso, detenzione od occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC).
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni ed esenzioni.
8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 4, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, il tributo per il periodo successivo alla cessazione non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.
 12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Annualmente, in sede di adozione del Piano Economico Finanziario e di approvazione delle relative tariffe, con deliberazione di Consiglio Comunale sono stabilite il numero e la scadenza delle rate di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019: "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato." Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ai limiti previsti dall'art. 16, comma 3, del Regolamento generale delle entrate comunali e dell'accertamento con adesione.
4. Il riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o altri strumenti elettronici resi disponibili dal Comune, è effettuato secondo la periodicità e le modalità di cui al Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza o l'insufficienza del versamento delle somme indicate nell'"avviso di pagamento", è notificato, anche a mezzo con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 con l'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo in

rettifica o d'ufficio con l'applicazione della sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora e le spese di riscossione.

ART. 33 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Funzionario responsabile, prima di procedere alla liquidazione del rimborso, verifica se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo liquida la spesa effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta al contribuente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. all'art. 19, comma 2, del Regolamento generale delle entrate comunali e dell'accertamento con adesione.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a quanto stabilito dall'art.19, comma 3, del Regolamento generale delle entrate comunali e dell'accertamento con adesione

ART. 34 - COMPENSAZIONI

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta e in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
3. Nel caso in cui il soggetto debitore del tributo, che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, risulti contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, il Funzionario Responsabile intima a mezzo lettera raccomandata A.R. o altra notifica a provvedere al pagamento del debito e lo informa che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
4. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 - VERIFICHE E ISPEZIONI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

ART.37 - ACCERTAMENTO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento "esecutivo" in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e secondo le disposizioni dell'art.1, comma 792 e seguenti, della L.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla

Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

4. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù dell'art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011 anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate.

ART. 38 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 696, della L. 147/2013;
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 697, della L. 147/2013;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 1, comma 698, della L. 147/2013;
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, anche conseguenti all'omissione/infedeltà della dichiarazione, si applicano gli interessi al tasso legale. Sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le norme che dall'01/01/2020 prevedono l'applicazione dell'accertamento esecutivo anche ai tributi locali.

ART. 39 - IMPORTI MINIMI

1. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, con riferimento ad ogni annualità, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 40 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per quanto attiene alle modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivo si rimanda a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali e dell'accertamento con adesione

ART. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 42 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 47, del DPR 445/2000, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità che si riferiscono alla situazione personale del contribuente e che siano a sua diretta conoscenza.

ART. 43 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. E' garantito ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi che li riguardano, dei quali viene rilasciata copia su richiesta previo pagamento dei soli costi. Le dichiarazioni e le domande presentate dai contribuenti ai sensi del presente regolamento vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione.

ART. 44 – DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile dell'imposta istanze di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il funzionario responsabile dell'imposta risponde nei termini e con gli effetti di cui allo stesso art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 45 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 780, della L. 160/2019, è soppressa la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC).